

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

relativa a taluni aiuti per le chiusure progettati dall'Italia nell'ambito della ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano

(Il testo in lingua italiana è l'unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/258/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia<sup>(1)</sup>,

dopo aver invitato, conformemente alla succitata decisione, le parti interessate ad esporre le loro osservazioni e tenuto conto di queste ultime<sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

### I

Con lettera del 12 giugno 1996, la Commissione ha comunicato alle autorità italiane le decisioni di avviare la procedura e norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA (nel prosieguo: «codice degli aiuti alla siderurgia») nei confronti degli aiuti previsti, nel quadro del programma di ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano, a favore delle cinque imprese siderurgiche seguenti:

- Diano SpA;
- Lamifer SpA;
- Demafer srl;
- Lavorazione Metalli Vari (LMV) SpA;
- Sidercamuna SpA.

Nell'autorizzare la legge italiana n. 481 del 3 agosto 1994 relativa alla ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano, la Commissione, dopo averne accertata la conformità con il codice comunitario degli aiuti alla siderurgia e in particolare con le disposizioni dell'articolo 4, aveva imposto alle autorità italiane la notifica preliminare dei singoli casi di applicazione della legge stessa.

La stessa decisione prevedeva che, per poter beneficiare degli aiuti alla chiusura, le imprese avrebbero dovuto

essere state in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al febbraio 1994, mese nel quale è stato notificato alla Commissione il decreto legge n. 103/94 (il contenuto di tale decreto legge è stato successivamente convertito nella legge n. 481/94).

Dagli elementi in possesso della Commissione risultava che nei casi in questione le imprese, pur soddisfacendo le altre condizioni stabilite all'articolo 4 del codice degli aiuti alla siderurgia, che disciplina gli aiuti alla chiusura, non fossero in produzione regolare al momento della loro chiusura.

Infatti, nel caso 177/96, l'impresa Diano aveva prodotto 16 807 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 21 % della sua capacità; nel caso 178/96, l'impresa Lamifer SpA aveva prodotto soltanto 23 542 tonnellate di laminati a caldo, pari al 15,2 % della sua capacità; nel caso 182/96 l'impresa Sidercamuna aveva prodotto, nel sito di Berzo Inferiore (Brescia), appena 36 002 tonnellate di laminati a caldo, corrispondenti al 7,6 % della sua capacità. Va segnalato che le imprese Demafer (caso N 180/96) e LMV (caso 181/96) nel 1993 non sono state in produzione.

Data questa situazione, la Commissione, incontrando gravi difficoltà a determinare la compatibilità degli aiuti in causa con il mercato comune, aveva avviato la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4 del codice degli aiuti nei confronti dei sei casi di aiuto citati.

### II

Nel quadro della summenzionata procedura, la Commissione ha invitato il governo italiano a presentarle le sue osservazioni, mentre gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati tramite pubblicazione della decisione di avvio della procedura.

Con due lettere del 22 agosto 1996 il governo tedesco nonché la «Wirtschaftsvereinigung Stahl» hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni, che sono state trasmesse alle autorità italiane con lettera del 16 settembre 1996. Tali osservazioni erano intese a sostenere la fondatezza dell'avvio della procedura deciso dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

<sup>(2)</sup> GU n. C 101 del 3. 4. 1996, pag. 4, nonché GU n. C 121 del 25. 4. 1996, pag. 3.